



Decreto n° 0141 / Pres.

Trieste, 10 agosto 2023

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLIMPIEGO DELLE SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI A SCOPO MEDICO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE RADIOPROTEZIONISTICA DELL'ATTIVITÀ IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2003, N. 17 (DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLIMPIEGO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 50, 51 E 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2020, N. 101, E SUCCESSIVE MODIFICHE)

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 10/08/2023

Siglato da:

GIANPAOLO GASPARI

in data 10/08/2023



Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), che ha abrogato il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili);

Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 101/2020 che attribuisce alle Regioni il compito di individuare l'autorità e gli organismi tecnici competenti al rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico nonché quello di definire le procedure per il rilascio del medesimo;

Vista la legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 (Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modifiche) che all'art. 6, comma 1, demanda ad apposito regolamento la definizione delle modalità per la presentazione della domanda per il rilascio del nulla osta in base alla tipologia di impiego delle sorgenti ionizzanti;

Visto il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 17/2003 che prevede l'obbligo di presentazione all'autorità regionale competente di relazioni inerenti agli aspetti radioprotezionistici dell'attività oggetto del nulla osta, secondo modalità definite con specifico regolamento regionale;

Visto il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico" emanato con proprio decreto del 7 marzo 2005, n. 63 sulla base del decreto legislativo 230/1995, e quindi necessitante di essere sostituito con un nuovo regolamento conforme alle disposizioni del decreto legislativo 101/2020;

Visti gli artt. 5 bis e 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che dispone che le comunicazioni di documenti con e tra le pubbliche amministrazioni avvengano mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa;

Visto il testo del "Regolamento recante la disciplina delle modalità per la presentazione della domanda per il rilascio del nulla osta all'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico e della relazione sulla gestione radioprotezionistica dell'attività in attuazione degli artt. 6 e 8 della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 (Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti, in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modifiche)" e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2023, n. 1243;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante la disciplina delle modalità per la presentazione della domanda per il rilascio del nulla osta all'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico e della relazione sulla gestione radioprotezionistica dell'attività in attuazione degli artt. 6 e 8 della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 (Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti, in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modifiche)", nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -